Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 ottobre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 8.0-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 252 DEL 18 OTTOBRE 1958:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria.

(4940)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 1° settembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1958 registro n 42 Aeronautica, foglio n 205

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VECCHIO Francesco, 1° aviere armiere — Partecipava in qualità di armiere a molte e rischiose azioni di ricognizione, mitragliamento e spezzonamento su autocolonne nemiche in zona desertica, fortemente contrastate dalla reazione nemica. In ogni circostanza dimostrava sereno sprezzo del pericolo e belle qualità di combattente — Cielo del Sahara libico, 4 dicembre 1941 26 gennaio 1943

MARTELLI Rosolino, aviere scelto armiere — Partecipava, su apparecchio da bombardamento, a numerose e rischiose missioni di guerra su munite basi nemiche ed in mare aperto. Di valido aiuto alla difesa del velivolo, dimostrava in ogni frangente sereno coraggio e noncuranza del pericolo. — Cielo della Grecia e dell'A S I, 6 aprile 1941-9 gennaio 1943

GUIDETTI Mario, aviere scelto marconista — Partecipava in qualità di marconista di bordo a molte e rischiose azioni di ricognizione, spezzonamento e mitragliamento su autocolonne nemiche in zona desertica, fortemente contrastate dalla reazione nemica In ogni circostanza dimostrava sereno sprezzo del pericolo e belle virtù di combattente. — Cielo de Sahara libico, 14 dicembre 1941-14 febbraio 1943

ROMANI Americo, aviere scelto aiuto motorista — Aviere scelto aiuto motorista entusiasta ed infaticabile partecipava, spesso volontariamente, ad importanti cicli operativi Durante un'azione di bombardamento su rilevanti concentramenti avversari, mitragliava, in più passaggi a volo radente, il nemico, con raffiche precise e micidiali, dando prova di elevate capacità e sprezzo del pericolo. — Cielo della Balcania, 14 maggio-25 ottobre 1942.

(5429)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1958, n. 938.

Mantenimento in vigore nella misura del 50 % della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1957, n. 754;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di mantenere in vigore nella misura del cinquanta per cento la sovrimposta addizionale sulla benzina istituita con il primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, anche dopo la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle misure adottate per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per i lavori pubblici, per il bilancio, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1958 la sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, è mantenuta in vigore nella misura del cinquanta per cento.

Art. 2.

La sovrimposta addizionale di lire 1780 al quintale, di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, non è dovuta, a decorrere dal 23 novembre 1956 e fino al 31 ottobre 1958, sulla benzina destinata all'Amministrazione della difesa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — PRETI — BO — TOGNI — MEDICI — ANDREOTTI — GONELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 92. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 939.

Soppressione dell'Archivio notarile comunale di Sarsina (Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 settembre 1879, n. 5075, col quale venne istituito in Sarsina l'Archivio notarile comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Sarsina in data 6 novembre 1956, con la quale è stata proposta la soppressione dell'Archivio notarile comunale ai termini dell'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;

Considerato che l'Archivio predetto è andato completamente distrutto per effetto degli eventi bellici;

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1957, n. 588, con cui è stato disposto che gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

L'Archivio notarile comunale di Sarsina (Forlì) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 79 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1958, n. 940.

Soppressione dell'Archivio notarile comunale di Montiano (Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 12 settembre 1879, n. 5075, col quale venne istituito in Montiano l'Archivio notarile comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale di Montiano in data 30 ottobre 1956, con la quale è stata proposta la soppressione dell'Archivio notarile comunale ai termini dell'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;

Considerato che l'Archivio predetto è andato completamente distrutto per effetto degli eventi bellici:

Visto l'art. 2 della legge 19 luglio 1957, n. 588, con cui è stato disposto che gli Archivi notarili comunali passano alle dipendenze della Amministrazione degli archivi di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

L'Archivio notarile comunale di Montiano (Forlì) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 78 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1958, n. 941.

Determinazione dei confini fra i comuni di Casale Litta e di Inarzo, in provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 479, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1958, n. 115, con la quale è stato costituito, in provincia di Varese, il comune di Inarzo, con distacco dal comune di Casale Litta;

Considerato che, ai sensi di detta legge, il Governo della Repubblica è stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da due piante planimetriche e da una relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Varese;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Casale Litta e di Inarzo, in provincia di Varese, sono determinati secondo la linea risultante dalle due piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 77. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1958, n. 942.

Distacco della frazione Valle Goria-Antoniassi dal comune di Dusino San Michele ed aggregazione al comune di Villafranca d'Asti (Asti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 6 aprile 1952, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Valle Goria-Antoniassi del comune di Dusino San Michele (Asti) ha chiesto l'aggregazione della predetta frazione al comune di Villafranca d'Asti;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Dusino San Michele in data 21 settembre 1952, n. 35, ed in data 28 luglio 1956, n. 24; del Consiglio comunale di Villafranca d'Asti in data 16 agosto 1952, n. 123, in data 16 luglio 1956, n. 100, ed in data 31 luglio 1957, n. 127, e del Consiglio provinciale di Asti in data 1° agosto 1956, n. 25, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 luglio 1958, n. 1094;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Valle Goria-Antoniassi è distaccata dal comune di Dusino San Michele ed aggregata al comune di Villafranca d'Asti, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Asti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1958

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1958
Atti del Governo, registro n. 114, *foglio n.* 80. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Capoliveri (Livorno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Capoliveri:
via Mellini, piazza Garibaldi dall'ingresso del paese all'inizio di via P. Gori, per una lunghezza di ml. 330;
via Pietro Gori, da piazza Garibaldi all'uscita dal paese, per una lunghezza di ml. 200;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Capoliveri
via Mellini, piazza Garibaldi dall'ingresso del paese all'inizio di via P. Gori, per una lunghezza di ml. 330.
via Pietro Gori, da piazza Garibaldi all'uscita dal paese, per una lunghezza di ml. 200.

Roma, addì 16 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5477)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo un tratto della via Giacomo Matteotti del comune di Montespertoli (Firenze).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo la via Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e l'Ospizio, in comune di Montespertoli;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e l'Ospizio, in comune di Montespertoli.

Roma, addì 16 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5481)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo la via Convento del comune di Cassano Murge (Bari).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulla via Convento del comune di Cassano Murge;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo la via Convento del comune di Cassano Murge.

Roma, addì 18 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5479)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.
Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Campo nell'Elba (Livorno).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;
Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;
Ritenuta l'opportunità di stabilire in km 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del comune di Campo nell'Elba:
via Roma, da via Marconi all'inizio della via provinciale per Portoferraio, per una lunghezza di ml 350;
via Marconi, da via Roma a piazza della Vittoria, per una lunghezza di ml. 125;
viale Lungomare, da piazza della Vittoria al bar Capriccio, per una lunghezza di ml. 300;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Campo nell'Elba:
via Roma, da via Marconi all'inizio della via provinciale per Portoferraio, per una lunghezza di ml 350;
via Marconi, da via Roma a piazza della Vittoria, per una lunghezza di ml. 125;
viale Lungomare, da piazza della Vittoria al bar Capriccio, per una lunghezza di ml. 300.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1958.

Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Savigno (Bologna)

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Savigno:

via Guglielmo Marconi, piazza XV Agosto e via della Libertà, limitatamente al tratto compreso tra la piazza ed il ponte sul torrente Samoggia;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Savigno

via Guglielmo Marconi, piazza XV Agosto e via della Libertà, limitatamente al tratto compreso tra la piazza ed il ponte sul torrente Samoggia.

Roma, addì 24 giugno 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5482)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1958.

Limitazione di velocità lungo alcune strade del comune di Veroli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sulle seguenti strade del comune di Veroli:

viale XXI Aprile, via Vittorio Veneto, via Pio Bisleti e via Gracilia, sino a Porta Romana;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo le seguenti strade del comune di Veroli:

viale XXI Aprile, via Vittorio Veneto, via Pio Bisleti e via Gracilia, sino a Porta Romana.

Roma, addì 25 giugno 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(5483)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Limitazione di velocità lungo il tratto della strada « Sant'Elia Fiumerapido-Acquafondata », che attraversa il comune di Vallerotonda (Frosinone).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 30 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere sul tratto della strada « Sant'Elia Fiumerapido-Acquafondata », che attraversa il centro abitato del comune di Vallerotonda;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 30 orari sul tratto della strada « Sant'Elia Fiumerapido-Acquafondata », che attraversa il centro abitato del comune di Vallerotonda.

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
ANTONIOZZI

(5484)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1958.

Limitazione di velocità lungo il tratto della strada comunale « Acquafondata-Viticuso », che attraversa il comune di Viticuso (Frosinone).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo il tratto della strada comunale « Acquafondata Viticuso », che attraversa il centro abitato del comune di Viticuso;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari lungo il tratto della strada comunale « Acquafondata-Viticuso », che attraversa il centro abitato del comune di Viticuso.

Roma, addì 29 luglio 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
CECCHERINI

p. *Il Ministro per i trasporti*
ANTONIOZZI

(5480)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1958.

Periodi medi di occupazione mensile e salari medi per cooperative e gruppi di autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;

Considerata l'opportunità di riferire ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile i contributi e gli assegni familiari per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi nelle seguenti Provincie, i salari medi, i periodi di occupazione media e la loro decorrenza, sono determinati come segue:

Catania:

Cooperativa autotrasporti « Santa Lucia » di Adrano:
salario medio giornaliero: L. 750;
periodo medio di occupazione mensile:
dal 1° maggio 1955 al 31 agosto 1956: giornate 22;
dal 1° settembre 1956 in poi: giornate 26.

Forlì:

Gruppo autotrasporti di Meldola (G.A.M.):
salario medio giornaliero: L. 800;
periodo medio di occupazione mensile: giornate 20;
decorrenza: 1° aprile 1957.

Ravenna:

Gruppo autotrasporti di Massalombarda:
salario medio giornaliero: L. 600,
periodo medio di occupazione mensile: giornate 15;
decorrenza: 1° febbraio 1957.

Gruppo indipendente automezzi ribaltabili di Ravenna:
salario medio giornaliero: L. 600;
periodo medio di occupazione mensile: giornate 20;
decorrenza: 1° marzo 1957.

Reggio Emilia:

Cooperative, carovane e gruppi misti di ippotrasportatori e autotrasportatori ex birocciai della Provincia:
salario medio giornaliero per i soci autotrasportatori ex birocciai autisti, conducenti dell'automezzo di limitata portata:
dal 1° ottobre 1954 al 31 dicembre 1956: L. 575;
dal 1° gennaio 1957 in poi: L. 725;
periodo medio di occupazione mensile per i soci autotrasportatori ex birocciai:
restano inalterati i periodi medi vigenti per i soci ippotrasportatori dei singoli organismi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5365)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1958.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare il Magazzino generale da esso gestito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento generale riguardante l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visto il decreto Ministeriale 9 settembre 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Piacenza fu autorizzato ad istituire ed esercire un Magazzino generale, con numerose succursali, pel deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1955, con il quale il suddetto Consorzio fu autorizzato ad ampliare lo stabilimento principale del Magazzino generale, sito in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 35, ed a ricevere in deposito nei nuovi locali formaggi, vino, olio, grano e merci varie, nonchè ad istituire ed esercire le seguenti nuove succursali del Magazzino stesso;

in Piacenza, località Galleana, pel deposito di grano;

in Castel San Giovanni, capoluogo, pel deposito di merci varie, vino, olio, alcool e liquidi non infiammabili o corrosivi;

in Ziano, capoluogo, pel deposito di vino, olio, alcool e liquidi non infiammabili o corrosivi;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1958, con la quale il Consorzio agrario provinciale di Piacenza ha chiesto di essere autorizzato:

ad ampliare ulteriormente lo stabilimento principale del Magazzino generale;

ad ampliare la succursale di Fiorenzuola d'Arda;

a ricevere in deposito merci varie negli immobili facenti parte l'uno dello stabilimento principale e l'altro della succursale di Castel San Giovanni, nei quali erano installate le cisterne pel deposito di vino, olio e altri liquidi non infiammabili e non corrosivi, cisterne ora rimosse;

a ricevere in deposito tutti i cereali e semi oleosi in luogo del solo grano, nella succursale di Piacenza, località Galleana;

Vista la documentazione allegata a detta istanza e, in particolare, la relazione di idoneità in data 27 febbraio 1958, redatta dall'ufficio tecnico del Consorzio e vistata dal Genio civile;

Visto il parere favorevole espresso, in merito all'accoglimento dell'istanza, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza con la deliberazione della propria Giunta n. 340, del 25 giugno 1958;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato:

ad ampliare lo stabilimento principale del Magazzino generale da esso gestito. Nei nuovi locali, concernenti l'ampliamento, potranno essere depositati: in

quello comprendente n. 12 serbatoi metallici, vino, alcool, olio ed altri liquidi non infiammabili o corrosivi; nell'altro merci varie;

a ricevere in deposito merci varie nell'immobile, facente parte dello stabilimento principale, nel quale erano installate le cisterne ora demolite;

ad ampliare la succursale di Fiorenzuola d'Arda ed a ricevere in deposito, nel nuovo locale, merci varie;

a ricevere in deposito merci varie nell'immobile facente parte della succursale di Castel San Giovanni, nel quale erano installate le cisterne ora demolite;

a ricevere in deposito tutti i cereali e semi oleosi nella succursale di Piacenza, località Galleana, in luogo del solo grano.

Le suddette autorizzazioni si riferiscono a merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza dovrà attualmente continuare ad applicare, nella conduzione del Magazzino generale, a seguito delle autorizzazioni di cui al precedente articolo, le norme regolamentari e le condizioni tariffarie ora in vigore.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1958

Il Ministro: Bo

(5330)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale del 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vicenza n. 8559, in data 1° settembre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, perchè deceduto, del sig. Tibeletti Giulio, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'Associazione interessata, con il dott. Donazzolo Antonio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Donazzolo Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza, in sostituzione del sig. Tibeletti Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5371)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1958.

Autorizzazione alla Società industriale stagionatura della seta - S.p.A., a ricevere in deposito le merci estere nel Magazzino generale da essa gestito in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento generale riguardante l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società industriale stagionatura della seta - S.p.A., venne autorizzata ad istituire ed esercire in Milano un Magazzino generale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito nel suddetto Magazzino generale anche le merci estere;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la deliberazione della propria Giunta n. 1140, del 23 dicembre 1957;

Decreta:

Art. 1.

La Società industriale stagionatura della seta - Società per azioni, è autorizzata a ricevere in deposito le merci estere nel Magazzino generale da essa gestito in Milano, via Moscova n. 33.

I locali nei quali dette merci potranno essere depositate sono quelli riconosciuti idonei all'uopo dai competenti Organi del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Le norme regolamentari e le condizioni tariffarie che la Società suddetta dovrà applicare nella conduzione del Magazzino generale — autorizzato ai sensi del precedente articolo a ricevere in deposito le merci estere — sono quelle a suo tempo approvate pel deposito delle merci nazionali e nazionalizzate.

Tali norme si intendono, però, integrate dalle disposizioni di leggi e regolamenti che comunque disciplinino il deposito delle merci estere nei Magazzini generali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1958

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5435)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica oculistica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « clinica oculistica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5504)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Domenico Lubelli, nato a Carpignano Salentino il 9 ottobre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dall'Università di Bari a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1951-52.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(5359)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo la sponda destra del torrente Corno, in comune di Rive d'Arcano (Udine).

Con decreto 12 luglio 1958, n. 261, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita sulla sponda destra del torrente Corno, in comune di Rive d'Arcano (Udine), di Ha 0.20.40, non censita nel catasto, ricadente nel foglio n. 19 del catasto dello stesso Comune ed indicata nella planimetria 25 marzo 1957, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto Ministeriale in data 12 giugno 1958, concernente lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio Agrario Provinciale - C.A.P. », con sede in Pisa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 giugno 1958, riguardante lo scioglimento d'ufficio di n. 667 cooperative, al n. 240 anzichè Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio Agrario Provinciale C.A.P. » con sede in Pisa, deve leggersi Società cooperativa di consumo fra i dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Pisa, con sede in Pisa.

(5375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Serra Pedace (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 888 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Aurora fu Annibale, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 3.120.821 (lire tremilionicentoventimilaottocentoventuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 1.575.000 già liquidato con decreto Ministeriale 8 maggio 1957, n. 2158/62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 13 luglio 1957).

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156.

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma secondo e seguenti, della legge n. 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultanti dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
16	3	—	Seminativo	III	0.51.10	30,66	315	9 658
	6	—	Seminativo irriguo	II	3.90.70	937,68	360	337 565
	7	—	Fabbricato rurale	—	0.01 30	—	—	—
	46	—	Seminativo	III	11 08.20	664,92	315	209 450
	47	—	Pascolo	I	12 48 30	1.061,05	350	371 367
	37	—	Seminativo	III	99 30.20	5.958,12	315	1.876 808
	48	—	Pascolo	I	10.62.10	902,78	350	315 973
			TOTALI		137.91.90	9.555,21		3.120 821

(5210)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Terravecchia (Cosenza), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951 n. 1443 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 299 del 31 dicembre 1951, *supplemento ordinario n 2*) nei confronti della ditta BERLINGIERI Aurora fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 10 211 536 (lire diecimilioniduecentoundicimilacinquecentotrentasei), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo di L. 4 375 000 già liquidato con decreto Ministeriale 29 ottobre 1957, n. 3476/1380 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1958)

Sulla base della predetta riliquidazione viene, altresì, disposto il conguaglio degli interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156

Le risultanze catastali, acquisite ai sensi e per gli effetti del citato art 4, comma secondo e seguenti, della legge n 156 e riportate nell'elenco allegato al presente avviso, rettificano e sostituiscono altresì, ai soli fini dell'identificazione particellare catastale dei terreni, i dati esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Descrizione catastale dei terreni risultante dalle decisioni della competente commissione provinciale e della commissione censuaria centrale, in relazione agli elementi acquisiti dal nuovo catasto							Coefficiente di moltiplicazione stabilito dalla C. C. C.	Indennità di espropriazione
Foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità di coltura	Classe	Superficie	Reddito dominicale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ha.	Lire		
7	8	—	Seminativo	II	19 76.30	3.162,08	325	1.027 676
	16	—	Id.	II	0 36.40	58,24	325	18 928
	22	—	Id.	II	14.57 40	2.331,84	325	757 848
	23	—	Id.	II	12 73 70	2 037,92	325	662 324
15	2	—	Id.	II	10 39 00	1 662,40	325	540 280
	8	—	Id.	II	12 34 70	1.975,52	325	642 044
	18	—	Id.	II	0.74 90	119,84	325	38 948
	19	—	Id.	II	1.87 50	300,00	325	97 500
	20	—	Id.	II	3.46 20	553 92	325	180 024
	21	—	Id.	II	16 03 50	2.565,60	325	833 820
	6	—	Id	II	7 53 70	1.205,92	325	391 924
7	27	—	Pascolo cespugliato	I	2 90 70	84,30	385	32 455
	5	—	Seminativo	I	0 43 10	103,44	305	31 549
	28	—	Id.	I	3 59 70	863,28	305	263 300
	38	—	Id.	I	1 03 00	247,20	305	75 396
16	1	—	Id.	I	57 83 30	13.879,92	305	4.233 376
	4	—	Id.	I	3 23 60	776,64	305	236 875
	5	—	Id.	I	0 22 10	53,04	305	16 177
15	9	—	Id.	II	2.52 10	403,36	325	131 092
			TOTALI		171 60 90	32 384,46		10 211.536

(5211)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione d'ufficio del Consorzio di bonifica montana dell'Alto bacino del Reno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1958, registro n 16 Agricoltura e foreste, foglio n 201, è stato costituito d'ufficio il Consorzio di bonifica montana dell'Alto bacino del Reno a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991

Con successivi decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sarà approvato il relativo statuto e nominato il commissario governativo ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215

(5530)

Periodo di divieto di pesca del temolo in provincia di Pavia

A parziale modifica della disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1936, nella provincia di Pavia la pesca del temolo è vietata dal 15 dicembre al 16 marzo.

(5416)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

277° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto del Prefetto della provincia di Brescia 18 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n 15, con il quale alla Società per azioni Terme di Boario, con sede in Brescia, è accordata per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione mineraria per acque minerali denominata « Pianezze », in territorio del comune di Darfo, provincia di Brescia.

Decreto del Prefetto della provincia di Potenza 12 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1958, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 2, con il quale alla ditta Eredi Pompei Francesco, rappresentati da Pompei Giuseppe, domiciliato in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è accordato l'ampliamento della concessione per acque minerali denominata « L'Insuperabile », sita in territorio del comune di

Rionero in Vulture, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso L'area della concessione sarà denominata « Ampliamento concessione l'Insuperabile ».

Decreto del Prefetto della provincia di Vicenza 11 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1958, registro n 1 Industria e commercio foglio n 13, con il quale alla Società acque minerali del Pasubio, con sede in Schio, provincia di Vicenza, è accordata la concessione della sorgente denominata « Fonte Dolomiti », sita nella località Staro del comune di Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del Prefetto della provincia di Napoli 18 giugno 1958 registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1958, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 3, con il quale alla signora Anna Paeschke fu Hermann, domiciliata in Casamicciola, provincia di Napoli, è accordata la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acque termominerali denominata « Via Nizzola », sita in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del decreto stesso

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova 12 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1958, registro n 1 Industria e commercio, foglio n 12, con il quale alla Società in accomandita semplice Valdol, con sede in Maglio di Sopra, provincia di Vicenza, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca e bentoniti nella località denominata « Fantoni » in territorio del comune di Recoaro, provincia di Vicenza, per la durata di anni quindici a decorrere dalla data del decreto stesso

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 1° agosto 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1958, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 9, con il quale alla ditta Puri Giuseppe e Musso Oreste, rappresentata dal perito minerario Puri Giuseppe fu Jacopo, con sede in Lugagnano Val d'Arda, provincia di Piacenza, è accordata, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio, quale terre da sbianca e bentonite (argille smettiche) nella località denominata « Perdosa », sita in territorio del comune di Salsomaggiore, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 25 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1958, registro n 4 Industria e commercio, foglio n 38, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte Tripoli », sita in comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, accordata per la durata di anni trenta con decreto Ministeriale 27 febbraio 1952 alla ditta Cutolo Michele e figli Costantino, Donato, e Antonio, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, ai signori Cutolo Costantino, Donato, Antonio, Rosa e Teresa, rappresentati tutti dal signor Cutolo Costantino fu Michele, residente in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, salvi i diritti di usufrutto di legge spettanti alla moglie signora Falaguerra Filomena fu Antonio.

Decreto Ministeriale 25 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1958, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n 277, con il quale il decreto Ministeriale 6 dicembre 1954 con il quale il comune di Colle San Magno fu dichiarato decaduto dalla concessione perpetua della miniera di calcare bituminoso denominata « Monticello e Monte della Grotta », sita nel comune di Colle San Magno, provincia di Frosinone, è annullato

(5419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 17 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,75	624,735	624,75	624,65	624,75	624,75	624,70	624,75	624,75
$ Can	64 ,75	644,75	644 —	644,75	643,60	644,45	645 —	643,30	644,37	644,50
Fr Sv lib.	145,57	145,65	145,60	145,69	145,50	145,58	145,69	145,55	145,58	145,65
Kr D	90,19	90,20	90,22	90,20	90,20	90,20	90,19	90,20	90,20	90,25
Kr N.	87,18	87,20	87,23	87,22	87,25	87,98	87,225	87,20	87,21	87,25
Kr Sv.	120,26	120,34	120,34	120,315	120,30	120,25	120,31	120,30	120,28	120,30
Fol	164,95	165,075	165,07	165,05	165 —	164,90	165,05	165,165	164,98	165 —
Fr B	12,50	12,5275	12,52125	12,51875	12,515	12,52	12,51625	12,516	12,51	12,515
Fr Fr.	148,18	148,24	148,22	148,22	148,20	149,19	148,24	148,20	148,23	148,25
Fr Sv acc.	142,79	142,785	142,82	142,79	14 ,80	142,80	142,795	142,80	142,80	142,80
Lst	1743,20	1744,375	1744,25	1744,20	1743,375	1743,15	1744,25	1743,40	1743,37	1744,25
Dm occ	149,18	149,245	149,27	149,245	149,22	149,18	149,24	149,20	149,19	149,25
Scell Aust.	24,09	24,095	24,10	24,10	24,10	24,09	24,095	24,098	24,09	24,10

Media dei titoli del 17 ottobre 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	70,575
Id 3,50 % 1902	68,05
Id 5 % 1935	99 —
Redimibile 3,50 % 1934	86,275
Id 3,50 % (Ricostruzione)	82,75
Id 5 % (Ricostruzione)	94,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	92 —
Id. 5 % 1936	98,75
Id 5 % (Città di Trieste)	91,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	98,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	644,875
1 Franco svizzero lib.	145,69
1 Corona danese	90,195
1 Corona norvegese	87,222
1 Corona svedese	120,312
1 Fiorino olandese	165,05
1 Franco belga	12,517
100 Franchi francesi	148,23
1 Franco svizzero acc.	142,792
1 Lira sterlina	1744,225
1 Marco germanico	149,242
1 Scellino austriaco	24,097

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 26 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Fidelio Antonino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 980 — Data: 19 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione Menichelli Caterina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 23 — Capitale L. 35.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 8 agosto 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Ufficio provinciale del Tesoro di Bologna — Intestazione: Venturi Pietro fu Flaminio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Capitale L. 8000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 13 febbraio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5496)

5ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° gennaio 1963

Si notifica che il giorno 15 novembre 1958, dopo le ore 10 e cioè appena ultimate le operazioni per l'ammortamento delle serie dei due prestiti della Ricostruzione, presso la Direzione generale del debito pubblico in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio da L 10 000 000, n 4 di L 5 000 000 e n. 20 di L 1 000 000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1963 alla 20ª/1963) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° gennaio 1963, emesse in base alle leggi 16 ottobre 1953, numeri 799. e 27 dicembre 1953, n 941, e decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di novembre alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 ottobre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5497)

10ª Estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli 3,50 % e 5 % del prestito della Ricostruzione

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1958, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico via Goito n 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la decima estrazione delle sei serie (tre per ciascuna specie del debito) di titoli del prestito della Ricostruzione, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1959.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(5498)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottore Lanzara Giovanni, sostituto procuratore generale, componente supplente di detta Commissione, il quale non può attendere all'incarico conferitogli perchè in aspettativa per ragioni di salute;

Decreta:

Il dott Spinelli Francesco, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Potenza, e nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Lanzara dott Giovanni.

Roma, addì 24 giugno 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 159 — BOVIO

(5513)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di duecentoquattro assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni

E' aperto il concorso per il conferimento di duecentoquattro assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1959

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E N P A S, e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, ne siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata,

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente,

c) figli di dipendenti statali, e precisamente:

1) orfani minorenni;

2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali: le orfane soltanto se nubili o vedove;

3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati;

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e i rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1958 alla Direzione generale dell Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali, via Flavia n 93, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli, di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi:

lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di Enti pubblici.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex dipendenti: a) il decreto di cessazione dal servizio, b) una dichiarazione della competente Amministrazione dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto, c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove a) l'estratto dell'atto di matrimonio, b) l'estratto dell'atto di morte del marito; c) il certificato di conservata vedovanza, d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito relativo alla concessione della indennità per una volta, e) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente,

dagli orfani: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostituzione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento, b) l'estratto dell'atto di morte del padre, c) l'estratto dell'atto di morte della madre, d) se donne, il certificato di stato libero; e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenenti tali attestazioni; f) trattandosi di orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro; h) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza;

dai genitori: a) l'estratto dell'atto di matrimonio, b) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità, c) l'estratto dell'atto di morte del dipendente sttatale; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare, e) un certificato dell'ufficio sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

dai fratelli e sorelle: a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori, b) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità, c) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale; d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare; e) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro, f) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero, g) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (articolo 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 8 ottobre 1958

Il presidente: FORESI

(5387)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge sopracitata;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito, foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, viene bandito, fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria da trarsi dagli ufficiali di complemento,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di sessanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, è costituita come appresso:

Presidente:
generale di brigata in s.p. Scialla Agostino.

Membri:
colonnello di ftr. in s.p. Palladino Alberto;
ten col. di ftr in s p. Sanicola Simone;
maggiore di ftr. in s p. Marzari Gino;
maggiore di ftr. in s p. Dorrucci Renato.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito, Cangemi dottor Francesco.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n 48 Esercito, foglio n 278. — CESARI

(5489)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell Esercito di cui alla legge sopracitata

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito, foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dal l'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, viene bandito fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5;

Decreta:

Art 1

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958 e costituita come appresso

Presidente:
generale di brigata in s p Caradonna Giovanni.

Membri.
colonnello di cav in s p Plamini Giulio Cesare;
ten col di cav in s p Cosmini Fabio Severo,
ten col di cav in s p Cutellè Antonio,
maggiore di cav in s p Viano Federico.

Disimpegnera le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 2ª classe del l Amministrazione centrale della difesa-Esercito, Vitellio dottor Tito

Art 2

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 23 agosto 1958

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n 48 Esercito, foglio n 277 — CESARI

(5490)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell Esercito di cui alla legge sopracitata

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958 registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito, foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dal l'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, viene bandito fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quarantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, n. 2691, è costituita come appresso:

Presidente:
generale di brigata in s.p. Berardo Piero.

Membri:
colonnello di art in s p Butera Carlo;
ten col. di art in s p. Massaro Vittorino;
maggiore di art. in s p Menichini Renato;
maggiore di art in s p. Del Signore Filippo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 1ª classe dell Amministrazione centrale della difesa-Esercito, Cartolari dott Carlo.

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 23 agosto 1958

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n 48 Esercito, foglio n 276 — CESARI

(5491)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379 recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell Esercito di cui alla legge sopracitata,

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dal l art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, viene bandito fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio da trarsi dagli ufficiali di complemento,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta:

Art 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell Arma del genio, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, n 2691, e costituita come appresso.

Presidente
generale di brigata in s p Di Fabio Ugo.

Membri
colonnello del genio in s p. Arzano Salvatore;
ten col del genio in s p. De Nicola Mario,
ten col del genio in s p Altamura Leonardo;
maggiore del genio in s p Marinelli Danilo

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito, Orso dottor Pasqualino

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n. 48 Esercito, foglio n. 275. — CESARI

(5492)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dodici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell Esercito di cui alla legge sopracitata

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito, foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dal l'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, viene bandito fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario a dodici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, da trarsi dagli ufficiali di complemento,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta:

Art 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di dodici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, n 2691, e costituita come appresso.

Presidente:
maggiore generale di comm in s p La Rosa Gaetano.

Membri
colonnello di comm in s p Urso Emanuele;
ten col di comm in s p Scatolini Armando,
ten col di comm in s p Di Cerbo Nicola,
maggiore di comm in s p Trapassi Giuseppe.

Disimpegnera le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il consigliere di 3ª classe del l'Amministrazione centrale della difesa-Esercito, Coppola dottor Pasquale

Art 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n 48 *Esercito, foglio n* 274. — CESARI

(5493)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quattordici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto l'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell Esercito di cui alla legge sopracitata

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito, foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dal l'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, viene bandito fra l'altro, un concorso per il reclutamento straordinario di quattordici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione, da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di quattordici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione, indetto con decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, n. 2691, è costituita come appresso:

Presidente:
magg gen. di amm ne in s.p. Pinocchi Umberto.

Membri:
colonnello di amm ne in s p Gallo Lorenzo;
ten col di amm ne in s p Pesce Gaspare;
maggiore di amm ne in s p Silvestri Vittorio Emanuele;
maggiore di amm ne in s p. Frenna Giovanni.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta, senza diritto a voto, il cosigliere di 2ª classe dell Amministrazione centrale della difesa-Esercito, Floridi dottor Fulvio

Art. 2.

Ai componenti la predetta Commissione verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1958

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1958
Registro n. 48 *Esercito, foglio n.* 273. — CESARI

(5494)

PREFETTURA DI LIVORNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 25750, in data 8 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1957;

Visti i decreti prefettizi n 25750, in data 8 luglio 1958, e n 31671 in data 3 settembre 1958, con i quali sono stati dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto delle rinuncie pervenute,

Considerato che a seguito delle rinuncie del candidato dott Corsini Marcello alla condotta di Gabbro (Rosignano Marittimo) e del dott Pozzolini Franco alla condotta di Pomonte (Marciana) si sono rese libere le predette condotte,

Considerato che i sanitari citati hanno dichiarato, nella rinuncia, di riservarsi il diritto di accettare, ove si rendano libere, il dott Corsini la condotta di Porto Azzurro ed il dott Pozzolini la condotta di Gabbro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso,

Visto che i decreti prefettizi succitati sono stati pubblicati nelle forme di legge;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Pozzolini Franco Gabbro (Rosignano Marittimo);
2) Diena Sergio Pomonte (Marciana).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 4 ottobre 1958

Il prefetto: BIANCHI

(5474)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n 4018 Div. 3/1 in data 6 giugno 1958 con il quale è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a dodici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956,

Considerato che a seguito di rinuncia delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge è rimasta vacante e disponibile la condotta ostetrica di Gorgonzola,

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta ostetrica secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione,

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

L'ostetrica Raggi Maria è assegnata alla condotta di Gorgonzola.

Il sindaco del Comune sopra segnato è incaricato della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 29 settembre 1958

Il prefetto: LIUTI

(5426)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto 31 luglio 1958, n. 38382, col quale sono stati dichiarati i vincitori ai posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della Provincia;

Vista la lettera in data 18 c. m. n 18061 del sindaco del comune di San Donà di Piave concernente la rinuncia del dott Luciano Ferraroni al posto di ufficiale sanitario del Comune,

Viste le preferenze indicate dai candidati sulla domanda di ammissione al concorso,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

Il dott Rocco Di Nardo, domiciliato a Livorno, via De Larderel n. 97, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di San Donà di Piave e dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, che sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Venezia, addì 2 ottobre 1958

Il prefetto: BOCCHINI

(5427)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto prefettizio 14 luglio 1958, n 14457, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti (Cervia, 4ª condotta rurale, e Bagnara di Romagna), vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1956,

Visto il decreto prefettizio 14 luglio 1958, n. 14458, relativo all'assegnazione di detti due posti;

Considerato che il dott Babini Guido, cui era stata assegnata la condotta del comune di Cervia, non ha assunto servizio entro il termine di quindici giorni e che, pertanto, è stato dichiarato rinunciatario,

Attesa l'urgenza di provvedere all'assegnazione della condotta stessa al concorrente che immediatamente lo segue nella graduatoria e che ha chiesto detta sede in ordine di preferenza;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

La quarta condotta medica rurale del comune di Cervia è assegnata al dott Turci Francesco

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge

Ravenna, addì 6 ottobre 1958

p *Il prefetto* DIVORIO

(5452)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 47089, in data 29 luglio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956,

Ritenuto che il dott Raffa Francesco, dichiarato vincitore della condotta di Chiaravalle, ha rinunziato alla nomina,

Vista la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso stesso e tenute presenti le indicazioni di sedi fatte, in ordine di preferenza, dai candidati che seguono il dottor Raffa in graduatoria,

Ritenuto che il dott. Francesco Parisi ha dichiarato di accettare la nomina per la condotta di cui trattasi,

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 47089 del 29 luglio 1958 il dott Francesco Parisi è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Chiaravalle in sostituzione del dottor Francesco Raffa

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Chiaravalle Centrale.

Catanzaro, 26 settembre 1958

Il prefetto: NICOSIA

(5425)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.